

PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE PROVINCIALE N. 30 DEL 11-08-1988

Norme per l' accesso alle varie qualifiche del ruolo speciale dei servizi antincendi e modifiche agli organici- Istituzione dell' Ufficio Protezione Civile

Fonte: BUR TRENTO-ALTO ADIGE N. 37 del 23 agosto 1988

*Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1 Accesso alla qualifica di vigile (1) La nomina alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi dell' Amministrazione provinciale si consegue previo accertamento di idoneità acquisita con la frequenza di apposito corso teorico - pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi da istituire dall' Amministrazione provinciale. (2) Le modalità organizzative del corso di cui al precedente comma sono stabilite dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano di concerto con l' Ispettorato del personale.

ARTICOLO 2 Requisiti e concorso di ammissione (1) L' ammissione al corso di cui al precedente articolo, in seguito denominato corso, avviene mediante pubblico concorso per esami indetto con deliberazione della Giunta provinciale e riservato agli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore agli anni venti e non superiore agli anni ventisette, tenuto conto che per le categorie di candidati per i quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i trenta anni di età; c) statura non inferiore ai metri 1,65 e non superiore ai metri 1,90; d) incondizionata idoneità psicofisica da accertarsi prima dello svolgimento della prova scritta da un' apposita commissione medica composta da tre medici, tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio della Commissione medica è definitivo; e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; f) conoscenza di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con apposito certificato; g) attestato valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo alla ex carriera esecutiva, rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n°752, e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino, è richiesto inoltre l' attestato di conoscenza della lingua ladina, rilasciato ai sensi delle medesime disposizioni; h) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva e del servizio militare; i) servizio prestato, per almeno un anno, presso un Corpo volontario dei vigili del fuoco o presso una squadra antincendi aziendale e frequenza con profitto di un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco oppure servizio militare di leva, in fase di prestazione o già prestato, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (2) Nel bando i posti messi a concorso vengono ripartiti tra le diverse specialità di mestiere in base alle necessità del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

ARTICOLO 3 Esclusione dal concorso (1) Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: a) coloro che sono stati esclusi dall' elettorato attivo; b) coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze Armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari; c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. (2) L' esclusione dal concorso degli aspiranti di cui al precedente comma e di quelli che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta con motivato decreto dell' Assessore al personale.

ARTICOLO 4 Numero dei posti da mettere a concorso (1) Il numero dei posti da mettere a concorso è quello risultante dalla somma delle vacanze, esistente alla data di indizione del concorso

stesso, nelle qualifiche funzionali di vigile, di capo squadra, di vice capo reparto e di capo reparto. (2) Ai fini della eventuale assunzione di candidati risultati idonei nel concorso, si applicano le disposizioni di cui all' art. 8 della legge statale 13 maggio 1985, n. 197.

ARTICOLO 5 Prove di esame (1) Le prove di esame del concorso sono da sostenersi davanti ad apposita commissione composta come previsto dal successivo art. 6 della presente legge. (2) A ciascuna prova di esame è attribuita una votazione massima di dieci decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnico -sportiva devono aver riportato nella prova scritta almeno una votazione di sei decimi e per essere collocati in graduatoria devono riportare in ciascuna delle prove di esame una votazione non inferiore a sei decimi. La votazione complessiva risulta dalla somma dei voti riportati in tutte le prove d' esame. (3) La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l' ammontare, in ordine decrescente, dei punti della votazione complessiva.

ARTICOLO 6 Commissione di esame (1) La commissione di esame per il concorso di ammissione al corso e per l' accertamento, a fine corso, dell' idoneità per la nomina alla qualifica di vigile è nominata con deliberazione della Giunta provinciale, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale ed è composta: a) da un funzionario del ruolo amministrativo di qualifica funzionale non inferiore all' ottava, con funzioni di presidente; b) dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano o da un suo delegato; c) da un ingegnere del ruolo speciale dei servizi tecnici di qualifica funzionale non inferiore alla settima. (2) La commissione può essere integrata da due componenti anche estranei all' Amministrazione. (3) Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo di qualifica non inferiore alla sesta. (4) Ciascun componente della commissione d' esame è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un membro supplente nominato con la medesima deliberazione della Giunta provinciale.

ARTICOLO 7 Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori (1) Con deliberazione della Giunta provinciale è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso. (2) I vincitori del concorso sono nominati, con decreto dell' Assessore al personale, vigili in prova e comandati a frequentare il corso teorico - pratico di addestramento professionale di cui all' articolo 1 della presente legge. (3) Il periodo, la durata, il luogo o i luoghi di effettuazione del corso predetto e le relative materie di insegnamento sono determinati di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale. (4) Il corso potrà anche comprendere periodi di addestramento presso istituzioni, scuole o centri di addestramento estranei all' Amministrazione provinciale. Durante tali periodi il corso è svolto secondo il programma di insegnamento stabilito dai regolamenti delle rispettive istituzioni, scuole o centri di addestramento.

ARTICOLO 8 Direttore del corso (1) Il direttore del corso è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è scelto di volta in volta fra il personale del ruolo speciale dei servizi antincendi di qualifica non inferiore a quella di capo reparto. (2) Il direttore del corso è responsabile dell' ordinato funzionamento del corso ed in tale sua veste predispone il calendario delle lezioni in modo da assicurare il regolare svolgimento del programma di studio.

ARTICOLO 9 Corpo insegnante (1) Con eccezione per i periodi di addestramento presso istituzioni, scuole o centri di addestramento estranei all' Amministrazione provinciale, l' insegnamento durante il corso è impartito: a) dal direttore del corso; b) da un congruo numero di insegnanti, scelti fra il personale del ruolo speciale dei servizi antincendi; c) da funzionari di qualifica funzionale non inferiore alla settima di altri ruoli provinciali per particolari materie; d) da

eventuali esperti anche estranei all'Amministrazione provinciale competenti nelle materie di insegnamento. (2) L'incarico di insegnamento è conferito con deliberazione della Giunta provinciale.

ARTICOLO 10 Trattamento economico dei vigili in prova (1) Ai vigili in prova è corrisposto il trattamento economico previsto per i vigili in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai vigili in prova non compete alcun trattamento di missione, eccetto le spese di viaggio. (2) Qualora il corso venisse effettuato in località diverse dall'ordinaria sede di servizio, le spese per vitto ed alloggio sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

ARTICOLO 11 Accertamento dell'idoneità (1) Al termine del corso i vigili in prova devono sostenere davanti alla commissione d'esame di cui al precedente articolo 6 un esame di idoneità per la nomina alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi. (2) L'esame consiste in prove orali ed in prove pratiche nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso. (3) A ciascuna prova di esame è attribuita una votazione massima di dieci decimi. Il vigile in prova è dichiarato idoneo se in ciascuna prova d'esame avrà riportato una votazione non inferiore a sei decimi. (4) Ad esami ultimati la commissione stabilisce la media complessiva per ciascun esaminando e forma la graduatoria degli idonei. (5) I vigili in prova non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto dell'Assessore al personale. In tal caso spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

ARTICOLO 12 Nomina alla qualifica di vigile del fuoco (1) I vigili in prova risultanti idonei nell'esame di idoneità sono nominati, con decreto dell'Assessore al personale, secondo l'ordine di graduatoria, alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi.

ARTICOLO 13 Accesso alla qualifica di geometra o di perito (1) L'accesso alla qualifica di geometra o di perito del ruolo speciale dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami. (2) Al concorso sono ammessi gli aspiranti che, oltre a possedere i requisiti generali di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti particolari: a) diploma di geometra o diploma di perito industriale; b) età non inferiore ad anni venti e non superiore ad anni trenta; c) piena e incondizionata idoneità psicofisica da accertarsi prima degli esami scritti da una commissione medica composta da tre medici, tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio della commissione medica è definitivo; d) attestato valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo all'ex carriera di concetto, rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n°752, e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino è richiesto inoltre l'attestato di conoscenza della lingua ladina, rilasciato ai sensi delle medesime norme. (3) Al concorso di cui al precedente primo comma sono ammessi anche i capi reparto, i vicecapi reparto, i capi squadra ed i vigili del ruolo speciale dei servizi antincendi, in possesso dei prescritti requisiti, prescindendo per gli stessi dal limite superiore di età.

ARTICOLO 14 Accesso alla qualifica di ispettore (1) L'accesso alla qualifica di ispettore del ruolo speciale dei servizi antincendi si consegue mediante pubblico concorso per esami. (2) Al concorso sono ammessi gli aspiranti che, oltre a possedere i requisiti generali di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti particolari: a) diploma di laurea in ingegneria; b) età non superiore ad anni 35, salvo le elevazioni di età previste dalle vigenti disposizioni. Tale limite non potrà comunque eccedere gli anni 40; c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica da accertarsi prima degli esami scritti da una commissione medica composta da tre medici tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio della commissione è definitivo; d) attestato valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo

all' ex carriera direttiva rilasciato ai sensi del DPR 26 luglio 1976, n°752, e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino è richiesto inoltre l' attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato ai sensi delle medesime norme.

ARTICOLO 15 Espletamento concorsi e nomina vincitori per geometri o periti ed ispettori in prova (1) L' espletamento dei concorsi per la nomina a geometra o perito in prova e ad ispettore in prova si svolge secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per il restante personale provinciale. (2) I vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria, approvata con deliberazione della Giunta provinciale, sono nominati secondo l' ordine di graduatoria, con decreto dell' Assessore al personale alla qualifica di geometra o perito in prova e di ispettore in prova del ruolo speciale dei servizi antincendi. (3) A parità di merito e di requisiti i capi reparto, vice capi reparto, capi squadra e vigili in servizio presso il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano ed i vigili del fuoco in servizio attivo facenti regolarmente parte da almeno cinque anni di un Corpo volontario dei vigili del fuoco della provincia di Bolzano hanno la precedenza ai fini della nomina alla qualifica di geometra o perito o ispettore del ruolo speciale di cui al precedente comma. (4) Il personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14 durante il periodo di prova svolge le mansioni ad esso affidate e frequenta i corsi di formazione e/ o di addestramento disposti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano che potranno svolgersi anche presso istituzioni, scuole o centri di addestramento estranei all' Amministrazione provinciale. (5) Ai geometri e periti in prova ed agli ispettori in prova durante i periodi di corso non compete il trattamento di missione con eccezione delle spese di viaggio. Se i detti corsi vengono svolti in località diversa dall' ordinaria sede di servizio, le spese per vitto ed alloggio sono a carico dell' amministrazione provinciale.

ARTICOLO 16 Accesso alle funzioni di ispettore provinciale e comandante ed alle funzioni di vice comandante del Corpo (1) I requisiti richiesti per l' accesso alle funzioni di ispettore provinciale e comandante ed alle funzioni di vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono: a) per l' accesso alle funzioni di ispettore provinciale e comandante del Corpo permanente: due anni di effettivo servizio nella funzione di vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano oppure due anni di effettivo servizio nell' ottava qualifica funzionale oppure otto anni di effettivo servizio complessivo nella settima e ottava qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi antincendi; b) per l' accesso alle funzioni di vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano: appartenenza all' ottava qualifica funzionale oppure due anni di effettivo servizio nella settima qualifica funzionale oppure otto anni di effettivo servizio complessivo nella qualifica di geometra o perito e qualifiche superiori del ruolo speciale dei servizi antincendi. (2) Per il personale appartenente alla qualifica di geometra o perito e qualifiche superiori è altresì richiesto il titolo di studio previsto per l' accesso alla qualifica di ispettore del ruolo speciale dei servizi antincendi.

ARTICOLO 17 Nomina dell' ispettore provinciale e comandante e del vice comandante del Corpo permanente e revoca dell' incarico (1) L' ispettore provinciale e comandante, nonché il vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta motivata dell' Assessore competente, scegliendoli fra il personale avente i prescritti requisiti di cui al precedente articolo 16. (2) Gli incarichi di cui al precedente comma possono essere revocati dalla Giunta provinciale, su proposta debitamente motivata dell' Assessore competente, in qualsiasi momento per inattività od incapacità. La revoca deve essere preceduta da una diffida con un intervallo minimo di trenta giorni tra l' una e l' altra. (3) L' incarico può essere revocato anche a domanda dell' interessato.

ARTICOLO 18 Indennità di dirigenza (1) All' ispettore provinciale e comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano compete, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, un' indennità di dirigenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per il direttore

diripartizione. (2) L' indennità di dirigenza, salvo quanto disposto dal successivo comma, non è pensionabile e viene corrisposta per dodici mensilità. (3) Al personale di cui al primo comma sono estese le disposizioni di cui all' articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall' articolo 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

ARTICOLO 19 Cessazione dal servizio e mantenimento in servizio (1) I dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei servizi antincendi cessano dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (2) Il personale di cui al precedente comma e quello riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra, vice capo reparto e capo reparto può, a domanda e previo parere del Consiglio per l' organizzazione e il personale, essere trattenuto in servizio e collocato in altri posti di ruolo fino al compimento di quaranta anni utili a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del 65.° anno di età. (3) Il personale trattenuto in servizio è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, in una qualifica funzionale corrispondente, espletando mansioni adeguate alle sue capacità, conservando un trattamento economico almeno pari a quello percepito a titolo di stipendio, indennità provinciale, retribuzione individuale di anzianità ed indennità integrativa speciale nella qualifica funzionale di provenienza. Al personale medesimo è inoltre conservato a titolo di assegno personale pensionabile l' importo dell' indennità mensile pensionabile in godimento all' atto del trasferimento in altro ruolo. Cessa la corresponsione di tutti gli altri assegni o indennità connessi ai particolari compiti operativi del personale appartenente al ruolo speciale dei servizi antincendi - Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. (4) Al personale trattenuto in servizio, ai sensi dei precedenti commi, è riconosciuta, ai fini dell' ulteriore progressione giuridica ed economica nella nuova carriera, l' intera anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

ARTICOLO 20 Nuove dotazioni organiche (1) Il ruolo tecnico del servizio antincendi di cui alla legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, assume la denominazione di << ruolo speciale dei servizi antincendi >>. (2) Le nuove dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi antincendi sono quelle riportate nell' allegato A, costituisce parte integrante della presente legge. (3) Qualora per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestente le qualifiche di vigile, capo squadra, vice capo reparto, capo reparto, geometra o perito, geometra o perito principale, geometra o perito capo, ispettore, ispettore superiore ed ispettore capo aggiunto, dovessero in futuro essere stabiliti livelli retributivi e qualifiche funzionali diversi da quelli indicati nell' allegato A della presente legge gli stessi saranno applicati automaticamente e con la stessa decorrenza anche in favore del corrispondente personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. (4) All' atto della cessazione dal servizio del dirigente superiore ad esaurimento di cui all' allegato A della presente legge il posto dallo stesso attualmente occupato sarà ascritto alla nona qualifica funzionale.

ARTICOLO 21 Istituzione dell' Ufficio protezione civile (1) Nell' allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è istituito, alle dirette dipendenze dell' Assessore cui è stata affidata la trattazione degli affari nelle materie di prevenzione e pronto soccorso per pubbliche calamità ed interventi all' insorgere di situazioni di danno o di pericolo, l' Ufficio n. 192 denominato << Ufficio protezione civile >>. (2) All' Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti da espletarsi secondo le direttive dell' Assessore competente in materia: - predisposizione del piano di intervento di competenza provinciale in casi di calamità; - individuazione delle disponibilità di personale, mezzi, di attrezzature, di infrastrutture, nonché degli organi e delle amministrazioni degli enti chiamati agli interventi; - coordinamento dell' attività di prevenzione e di pronto intervento dei Comuni e dell' amministrazione provinciale; - esercizio delle funzioni inerenti al Centro operativo provinciale di coordinamento di tutti gli interventi da adottarsi in base alle direttive del coordinatore provinciale, qualora sul territorio provinciale si verificano eventi naturali o connessi con attività dell' uomo, che per la loro natura ed estensione, comportino la previsione di gravi

situazioni di pericolo e di calamità ; - attività di collegamento con altri centri operativi addeposti al soccorso comprese le strutture del volontariato; - trattazione di tutte le questioni e degli affari inerenti all' assegnazione di incarichi e di fondi finanziarie mezzi per l' adempimento di tutte le incombenze riguardanti il settore della protezione civile. (3) Il direttore dell' Ufficio funge da segretario del Comitato di coordinamento provinciale per la protezione civile e del Centro operativo provinciale di pronto intervento. (4) L' incarico dirigenziale relativo all' ufficio protezione civile sarà conferito a titolo provvisorio, ai sensi dell' articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 22 Assegnazione personale (1) Per il funzionamento dell' Ufficio protezione civile ed al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio prevenzione incendi sono aumentate le seguenti dotazioni organiche di cui all' allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche: a) aumento di quattro posti nella sesta qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici; b) aumento di un posto nella sesta qualifica funzionale del ruolo amministrativo; c) aumento di tre posti nella quarta qualifica funzionale del ruolo amministrativo; d) aumento di un posto nella quarta qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici. (2) Per quanto concerne assunzione, nominazione in ruolo, stato giuridico e trattamento economico, orario di servizio e tutto quanto possa interessare il personale di cui al precedente comma addetto all' Ufficio protezione civile ed al servizio prevenzione incendi, trovano applicazione tutte le norme vigenti per il rimanente personale provinciale.

ARTICOLO 23 Interpretazione autentica secondo comma dell' art. 4 della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28 (1) Tenendo conto di quanto disposto dall' art. 12, primo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, dell' art. 3, terzo comma della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e dall' art. 4, settimo comma, della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, il secondo comma dell' art. 4 della medesima legge provinciale testè citata è da interpretare nel senso che all' ispettore provinciale dei servizi antincendi che fa parte ed è Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, sono da attribuirsi, oltre al trattamento economico previsto dall' art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, anche le indennità accessorie, spettanti al corrispondente personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ARTICOLO 24 Addestramento dei vigili del fuoco volontari (1) In deroga al disposto di cui all' art. 5, terzo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, la Giunta provinciale è autorizzata ad incaricare, mediante apposita convenzione, l' Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell' Alto Adige dell' organizzazione e dello svolgimento dei corsi teorico - pratici di addestramento degli appartenenti ai Corpi volontari dei vigili del fuoco. La convenzione può prevedere il pagamento di acconto a favore dell' Unione predetta al 70% del corrispettivo convenuto. (2) L' addestramento potrà anche comprendere periodi d' istruzione presso istituzioni, scuole e centri di addestramento situati fuori provincia o all' estero. Durante tali periodi il corso è svolto secondo il programma di insegnamento stabilito dai regolamenti delle rispettive istituzioni, scuole o centri di addestramento. (3) Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi esercita, per conto della Giunta provinciale, un' attività di sorveglianza in merito al regolare svolgimento dei corsi di addestramento di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 25 Istituzione della Cassa provinciale antincendi e relativo Consiglio di amministrazione (1) In attuazione del combinato disposto dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è istituita la Cassa provinciale antincendi con un proprio Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni amministrative, già esercitate dalla sezione provinciale del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi. Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi è nominato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. (2) Il Consiglio di amministrazione rimane incaricato per la durata di una legislatura ed è così

composto: a) dall' Assessore provinciale competente in materia dei servizi antincendi quale presidente o da un suo delegato; b) dall' ispettore provinciale dei servizi antincendi; c) dal sindaco del Comune di Bolzano o da un suo delegato; d) da due sindaci di Comuni rurali della provincia di Bolzano; e) dal presidente dell' Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco; f) dal direttore generale della ragioneria provinciale o da un suo delegato. (3) Funge da segretario un impiegato del ruolo amministrativo di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. (4) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. (5) Il consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio provinciale, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino. (6) Il consiglio di amministrazione funge anche da organo consultivo della Giunta provinciale in materia antincendi, con la denominazione << Comitato consultivo per i servizi antincendi >>. Il consiglio può essere integrato, a tal fine, con tecnici ed esperti nominati dalla Giunta provinciale in relazione ai problemi da esaminare.

ARTICOLO 26 Contributi finanziari per il servizio antincendi- Criteri per la concessione di contributi ai corpi volontari (1) In deroga al disposto di cui all' art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, sostituito dall' art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n°1, a partire dall' anno finanziario 1988 l' importo destinato ai contributi ordinari a favore dei corpi volontari dei vigili del fuoco dei capoluoghi distrettuali di Bressanone, Brunico, Egna, Laives, Malles, Merano, Monguelfo, Silandro e Vipiteno, viene iscritto su apposito capitolo del bilancio di previsione della cassa provinciale antincendi, da ripartire secondo i seguenti criteri: a) metà dell' importo è attribuita, in ragione di un nono, ad ogni corpo sopra indicato; b) la rimanente metà è divisa per il numero dei corpi volontari dei vigili del fuoco regolarmente costituiti nell' ambito della provincia ed il quoziente così individuato va moltiplicato per il numero dei corpi volontari associati ai rispettivi distretti; la somma risultante da dette operazioni viene erogata annualmente ad ogni corpo del capoluogo di distretto. (2) Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento delle spese correnti dei corpi dei capoluoghi di distretto indicati nel comma medesimo. (3) I corpi volontari dei vigili del fuoco di Campo Tures, Chiusa e Naturno continueranno a beneficiare dei contributi da erogarsi direttamente ai medesimi, ai sensi della cifra 6 dell' art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, e successivamente in integrazione con l' art. 5 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25. (4) In deroga a quanto previsto dall' art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, i contributi straordinari possono essere erogati ai singoli Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché all' Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco, alle Unioni distrettuali dei Corpi volontari dei vigili del fuoco ed alla cooperativa (Soc. coop. a r.l.) dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell' Alto Adige.

ARTICOLO 27 Disposizioni finanziarie (1) I maggiori oneri per il personale, derivanti dagli artt. 10, 18, 21, 22, 23 e 24 della presente legge, sono valutati in lire 420 milioni per l' anno 1988 e in lire 1150 milioni all' anno a partire dal 1989. (2) Alla copertura degli oneri indicati al primo comma si provvede: a) per l' anno 1988, mediante riduzione per lire 420 milioni del fondo globale iscritto al cap°102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell' allegato n. 3 al bilancio); b) per gli anni 1989- 1990, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989- 1990, alla sezione 1, settore 1.2, lettera b. 1, del bilancio pluriennale 1988- 1990; c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia. (3) Alla spesa per l' istituzione del corso di cui all' art. 1, valutata in lire 30 milioni, si fa fronte con una corrispondente quota dello stanziamento previsto sul cap. 12160 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1988, che presenta sufficiente disponibilità. (4) La spesa per i corsi di cui all' art. 25 sarà autorizzata con successivo provvedimento legislativo.

ARTICOLO 28 Variazioni al bilancio 1988 (1) Nello stato di previsione della spesa della Provincia per l' anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: (1) Nello stato di previsione della spesa della Provincia per l' anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: in aumento: Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali Lire 420.000.000 (1) Nello stato di previsione della spesa della Provincia per l' anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: OMISSIS in diminuzione: Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) Lire 420.000.000 (2) Nello stato di previsione della spesa della cassa provinciale antincendi per l' anno 1988, allegato al bilancio della Provincia, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: (2) Nello stato di previsione della spesa della cassa provinciale antincendi per l' anno 1988, allegato al bilancio della Provincia, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: in aumento: Cap. 45 - (di nuova istituzione) - contributi a favore dei corpi volontari dei vigili del fuoco dei capoluoghi di distretto (articolo 27 della presente legge) Lire 162.000.000 (2) Nello stato di previsione della spesa della cassa provinciale antincendi per l' anno 1988, allegato al bilancio della Provincia, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: OMISSIS in diminuzione: Cap. 40 - Contributi ai corpi volontari dei vigili del fuoco (articolo 1, legge regionale 21/ 1/ 1963, n. 2, e legge regionale 12/ 1/ 1973, n. 2) Lire 162.000.000

ARTICOLO 29 Dichiarazione d' urgenza La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 11 agosto 1988

ALLEGATO 1:
ALLEGATO A
(Tabella Ristrutturata)
RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI ANTINCENDI
CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI BOLZANO

ex CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica: Dirigente superiore ad esaurimento, Qualifica funzionale o livello retributivo D o IX posti 1

Qualifica: Ispettore capo aggiunto oppure Ispettore superiore oppure Ispettore, Qualifica funzionale o livello retributivo VIII e VII posti 1

Totale posti 2

ex CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica: Geometra o perito capo, Qualifica funzionale o livello retributivo VII posti 1

Qualifica: Geometra o perito principale, Qualifica funzionale o livello retributivo VI posti 2

Qualifica: Geometra o perito, Qualifica funzionale o livello retributivo VI posti 2

Totale posti 5

ex CARRIERA DEI CAPI REPARTO

E CAPI SQUADRA

Qualifica: Capo reparto, Qualifica funzionale o livello retributivo VI posti 7

Qualifica: Vice capo reparto, Qualifica funzionale o

livello retributivo V posti 18

Qualifica: Capo squadra, Qualifica funzionale o livello retributivo V posti 20

Totale posti 45

ex CARRIERA DEI VIGILI

Qualifica: Vigile del fuoco, Qualifica funzionale o livello retributivo IV posti 55

Totale posti 55